

COMUNE DI SIMALA

Provincia di Oristano

UFFICIO DEL REVISORE

Parere n. 07 del 24/06/2026

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI ANNI 2026-2029

Il sottoscritto Revisore unico, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, nominato Revisore con delibera dell'organo consiliare n. 26/2024;

VISTA

la proposta di deliberazione consiliare n. 10 del 23/06/2026, avente ad oggetto "Validazione P.E.F. Tari per il servizio dei rifiuti urbani annualità 2026-2029";

PREMESSO

- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

i - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ..." (lett. f);*

ii - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*

iii - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);*

VISTE

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021"*;

- la Deliberazione n. 57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;

- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto *“Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”*;
- la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 di ARERA, avente ad oggetto *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3.08.2023 avente ad oggetto *“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”*;
- la Deliberazione n.1/DTAC/2023 del 6.11.2023 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”*;

la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2026-2029, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione dei costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-3**), quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2026-2029 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione *infra*-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

RILEVATO che, con il MTR-3, l’Autorità di Regolazione ARERA disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Predisporre il Piano Economico Finanziario e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 60 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero entro 60 giorni successivi alla scadenza dei termini di legge per l’approvazione delle determinazioni tariffarie;
- ARERA: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

Con riferimento all'Ente Territorialmente Competente, si rileva che

- l'art. 1.1 dell'MTR-3, allegato "A" alla delibera 397/2025, definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto, per cui il Comune è qualificato come Ente Territorialmente Competente (ETC) nel procedimento di validazione del PEF TARI secondo il MTR ARERA *pro tempore* vigente;

CONSIDERATO che il Comune, tramite l'Ufficio Tributi, svolge in economia l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti (GTRU) e, pertanto, assume il duplice ruolo di gestore ai fini della regolazione ARERA nonché di validatore in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC);

RICHIAMATO l'art. 30.3 dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF: *"Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli"*;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei principi di imparzialità imposti dal MTR tra GTRU e ETC, l'amministrazione comunale ha individuato l'ufficio proponente la delibera in questione come unità organizzativa interna dotata dei migliori profili di terzietà rispetto a tutti i Gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani, assumendo le funzioni di ente territorialmente competente nelle more della procedura di validazione da perfezionarsi con approvazione definitiva da parte del competente Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che l'attività di validazione è stata svolta garantendo adeguati profili di terzietà, mediante individuazione di una struttura organizzativa distinta rispetto alle funzioni gestionali e con il supporto di un soggetto esterno specializzato, incaricato di fornire assistenza tecnico-istruttoria con rispettiva certificazione delle attività svolte in coerenza con le disposizioni del MTR *pro tempore* vigente, ferma restando, in ogni caso, la responsabilità dell'Ente territorialmente competente in ordine alla validazione dei dati e alla trasmissione della predisposizione tariffaria nei confronti dell'Autorità di Regolazione ARERA;

RICHIAMATO l'art. 7 della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF, che disciplina la procedura di predisposizione, validazione e approvazione del PEF;

CONSIDERATO che tutti i gestori individuati dall'ETC hanno trasmesso i dati di costo di propria competenza conformemente ai principi metodologici previsti dal MTR-3 e agli schemi tipo da adottare ai fini della validazione del PEF così come approvati dall'Autorità di Regolazione ARERA con propria Determinazione n. 1/DTAC/2025;

RILEVATO che l'ufficio proponente della delibera in questione, avvalendosi del supporto tecnico e operativo di soggetto esterno specializzato, acquisita la rispettiva certificazione sullo svolgimento del procedimento di validazione e sulla documentazione dal medesimo prodotta, in coerenza con il MTR *pro tempore* vigente, ha proceduto alla definizione per la validazione formale dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2026-2029, secondo il MTR-3 allegato alla delibera ARERA 397/2025/R/Rif;

ATTESO che le entrate tariffarie determinate per ciascuna del periodo regolatorio MTR-3 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, come di seguito specificato:

	2026	2027	2028	2029
Variazione annuale	3,60%	3,60%	2,00%	1,90%

RILEVATO che dallo schema di Piano Economico Finanziario si evincono i seguenti

- costi complessivi di gestione del servizio ΣT_a
- costi di gestione dell'esercizio [a-1] ΣT_{a-1}
- costi di gestione massimi ΣT_{max}

	2026	2027	2028	2029
ΣT_a	€ 48.340	€ 50.045	€ 47.928	€ 47.923
ΣT_{a-1}	€ 49.150	€ 48.340	€ 50.045	€ 47.928
ΣT_{max}	€ 48.340	€ 50.045	€ 47.928	€ 47.923
Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	0	0	0	0

CONSIDERATO che risulta un delta eccedente il limite massimo tariffario per alcune annualità del periodo regolatorio vigente;

ATTESO che l'Ente non ritiene necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.4 del MTR-3 allegato A alla Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif, in quanto non rileva situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-3;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4.5 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF, le entrate tariffarie determinate secondo il MTR-3 costituiscono valori massimi e che, in presenza di condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione, è possibile applicare valori inferiori rispetto a quelli teoricamente riconoscibili;

RILEVATO che, all'esito dell'istruttoria svolta, l'Ente Territorialmente Competente ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà, procedendo alla riduzione delle componenti di costo ammissibili al fine di garantire la coerenza tra i costi riconosciuti in sede tariffaria e le condizioni economiche derivanti dall'affidamento del servizio, preservando le efficienze conseguite in sede di gara ;

DATO ATTO che tale scelta risulta conforme alle condizioni previste dalla regolazione, in quanto coerente con l'offerta economica di aggiudicazione del servizio e tale da non compromettere l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

RICHIAMATO L'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 *bis* del D.L. 248/2007;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che dal totale dei costi del PEF si sono applicate le detrazioni come dettagliate dalla tabella seguente:

Dettaglio detrazioni 4.5 Det. 01/DTAC/2025	2026	2027	2028	2029
Contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali (articolo 33 bis del D.L. 248/07)	€ 221,62	€ 177,77	€ 177,77	€ 177,77
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ATTESO che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione ARERA n. 01/DTAC/2025, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-3:

	2026	2027	2028	2029
ΣT_a	€ 48.340	€ 50.045	€ 47.928	€ 47.923
Detrazioni art. 4.5 della Det. n. 01/DATC/2025	€ 46	€ 271	€ 271	€ 271
Tariffa TARI	€ 48.294	€ 49.774	€ 47.657	€ 47.652

ATTESO che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

RICHIAMATA la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente allegata alla presente per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF TARI dell'anno corrente, nonché l'intera documentazione assunta dai Gestori e operatori individuati ai fini del consolidamento di tutti i costi per la validazione del PEF TARI;

DATO ATTO che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-3ARERA allegato alla Deliberazione397/2025, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene quivi integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

ACCERTATO che nel bilancio di previsione 2026-2028 dovrà essere iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;

esprime parere favorevole

sul Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2026-2029 sulla base delle disposizioni del MTR-3 ARERA allegato alla Delibera 397/2025, il quale per le annualità in questione prevede i seguenti costi, detrazioni e tariffe a copertura del 100% dei costi:

	2026	2027	2028	2029
Costi	€ 48.340	€ 50.045	€ 47.928	€ 47.923
Detrazioni art. 4.5 della Det. n. 01/DATC/2025	€ 46	€ 271	€ 271	€ 271
Tariffa TARI	€ 48.294	€ 49.774	€ 47.657	€ 47.652

Come da specifiche allegate

Sini, 24 giugno 2026

Il Revisore unico

F.to dott. Mauro Serra